

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5994 del 19/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. CESI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI ANALISI E INDAGINI AMBIENTALI SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA NINO BIXIO N. 39. AGGIORNAMENTO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6219 del 16/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. CESI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI ANALISI E INDAGINI AMBIENTALI SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA NINO BIXIO N. 39. AGGIORNAMENTO.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 13.3.2013 n. 59 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*);

ATTESO che la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel procedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;

VISTA la seguente documentazione:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1141 del 10.06.2015, con cui la Provincia di Piacenza adottava l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di laboratorio di analisi e indagini ambientali, svolta dalla ditta CESI spa nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, in via Nino Bixio n. 39. L'AUA è stata rilasciata con atto n. 79937 del 28.9.2015 del SUAP del Comune di Piacenza;
- la D.D. di Arpae n. 3349 del 15.09.2016 con cui l'AUA era aggiornata a seguito di modifica non sostanziale. Tale atto veniva rilasciato dal SUAP con nota del 3.10.2016;
- la nota n. 123625 del 8.11.2017 con cui il SUAP del Comune di Piacenza trasmetteva la richiesta di modifica sostanziale dell'AUA relativamente alle emissioni in atmosfera;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con le note 10.11.2017 (acquisita al prot. Arpae in pari data al prot. n. 14179) e del 13.12.2017 (acquisita al prot. Arpae in pari data al prot. n. 15667);

RILEVATO che l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale è stata avanzata dalla Ditta in parola per la modifica sostanziale della sola matrice delle emissioni in atmosfera:

VERIFICATO CHE:

- le modifiche conseguono la riorganizzazione delle attività dei laboratori di ricerca e sviluppo e consistono in due nuovi punti di emissione relativi alle attività di frantumazione di matrici solide ed esecuzione di prove di laboratorio su materiali catalitici;
- la richiesta di autorizzazione era dovuta al fatto che alla data di presentazione della domanda non avrebbero potuto essere considerati scarsamente rilevanti "*laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di prototipi*" in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole del 9.02.2018, prot. n. 16942, rilasciato dal Comune di Piacenza senza prescrizioni, per l'attività svolta dal laboratorio;
- il parere pervenuto dall'Azienda USL con nota del 29.01.2018, n. 5460;
- parere favorevole, espresso, in relazione alle emissioni in atmosfera, dalla Sezione prov.le dell'Arpae di Piacenza, con nota 12.11.2018, prot. n. 17577, nel quale veniva evidenziato, in particolare "*... che l'art. 272 comma 1 del Decreto 183/2017 stabilisce che non sono sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti elencati nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.lgs. 152/06: nella fattispecie l'attività della ditta è contemplata al punto JJ) parte I dell'Allegato IV al D.Lgs. 152/06 e smi...*";

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- il D.P.R. 7/9/2010 n. 160 ("*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008*");
- il D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 ("*Norme in materia ambientale*") recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere

n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

- la L.R. 1/6/2006 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.2007 n. 4 (*"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la L. 7/4/2014 n. 56 *"Disposizione sulla città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*, art. 1 comma 89;

Valutato che:

- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 183/2017, è stato riformulato il comma 4 dell'art. 272 applicabile alle attività in deroga ed è stata modificata la lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, con la conseguenza che perché impianti ed attività siano scarsamente rilevanti è sufficiente che gli stessi rientrino nel pertinente elenco dell'allegato IV citato, senza alcun vincolo sulla qualità delle emissioni;
- le emissioni relative all'attività di laboratorio rientrano alla lettera jj) "Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni individuazione di prototipi";
- per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 183/17 risulta opportuno considerare scarsamente rilevanti anche le emissioni da E1 a EQ1 limitando l'autorizzazione ai soli impianti generanti le emissioni ECA ed ECB che costituiscono medi impianti di combustione a seguito delle modifiche apportata al D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 183/17;
- l'istanza non debba essere intesa come modifica sostanziale dell'AUA, bensì come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento della stessa;

Ritenuto che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CESI S.p.a. per lo svolgimento dell'attività di "laboratorio di analisi e indagini ambientali" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Nino Bixio n. 39;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di modificare, aggiornandola – ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con DD n. 1141 del 10.6.2015 rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 79937 del 28.9.2015 alla Ditta CESI SPA (C. FISC. 00793580150) e già aggiornata con DD n. 3349 del 15.9.2016 rilasciata alla Ditta dal SUAP con nota del 3.10.2016, per l'attività di "laboratorio di analisi e indagini ambientali" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via Nino Bixio n° 39, sostituendo il punto 2 della parte dispositiva del provvedimento con il seguente:

2. di stabilire, per le **emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE ECA CALDAIA MATR. 436736 POT. 1760 KW A METANO

Durata massima annua	250	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	100	mg/Nm ³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE ECB CALDAIA MATR. 436665 POT. 1760 KW A METANO

Durata massima annua 250 g/a

Durata massima giornaliera 8 h/g

Altezza minima 10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 150 mg/Nm³

Monossido di Carbonio (CO) 100 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) *il combustibile utilizzato per gli impianti termici deve rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;*
- b) *fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per ECA ed ECB il gestore può non effettuare autocontrolli essendo alimentati a gas metano;*
- c) *i camini di emissione **ECA** ed **ECB** devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;*
- d) *per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:*
 - *metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;*
 - *UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;*
 - *ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;*
 - *ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;*
- e) *per la misura del materiale particolare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;*
- f) *per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;*
- g) *per gli impianti di combustione generanti le emissioni ECA ed ECB, che si configurano quale medi impianti di combustione esistenti, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*

3. di dare atto che:

- *il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica al Suap del Comune di Piacenza per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo, aggiornamento che dovrà essere inviato anche a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;*
- *la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale non subirà mutamenti in relazione a rilascio del presente atto di aggiornamento della medesima autorizzazione.*

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.